

CAPITOLO I

IL DISASTRO INNOMINATO

SOMMARIO: L'art. 434 c.p. Inquadramento sistematico e bene giuridico tutelato - Il comma 1: “il fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro”. Reato di condotta - L'ipotesi prevista al secondo comma: la natura giuridica tra fattispecie autonoma e circostanza aggravante - Consumazione e tentativo - Il disastro innominato colposo. L'art. 449 c.p.

1. L'art. 434 c.p. Inquadramento sistematico e bene giuridico tutelato

Mentre la centralità del bene ambiente e della sua tutela veniva proclamata a gran voce nel dibattito politico-culturale-economico internazionale, il legislatore italiano si è astenuto per decenni dall'introduzione di una disciplina capace di prevenire i più gravi accadimenti di contaminazione ambientale, ovvero quelli caratterizzati dalla sua essenza “disastrosa”. Di fronte al bene giuridico ambiente da tutelare si è fatto discendere nel tempo la convinzione circa l'ineffettività dell'impianto allestito dal legislatore, costruito prevalentemente su ipotesi contravvenzionali¹. Ciò avrebbe semplificato la fondazione della responsabilità dell'autore del fatto tipico. Occorre però analizzare il complesso dei limiti espresso dal sistema contravvenzionale. In primo luogo, le contravvenzioni

¹ F. GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2002, p. 856.

prevedono un termine di prescrizione sostanzialmente più breve; inoltre, esse lasciano residuare fuori dal perimetro del precetto penale il tentativo². Allo stesso tempo le pene pecuniarie ammettono l'oblazione ex artt. 162 e 162 bis c.p. Di contro, si vede come l'impianto contravvenzionale proponga come vantaggio, sul piano repressivo, il suo adattamento anche a condotte colpose. Queste incertezze hanno portato al cambiamento del paradigma di tutela. Con la direttiva 2008/99/CE³ la comunità europea ha indotto gli Stati membri ad emanare una disciplina ambientale, che fosse uniforme, attraverso l'utilizzo della legge penale ex art. 83 co. II TFUE. Si richiede ai legislatori nazionali di prevedere reati di danno e di "pericolo concreto"⁴, per i quali vadano previste sanzioni "efficaci, proporzionate e dissuasive"⁵. Il trattato spinge verso l'introduzione di "norme minime"⁶ relative alla definizione di reati e sanzioni con lo scopo di rispondere al canone di extrema ratio. Queste "norme minime" non devono avere un livello di tassatività eguale a quello richiesto per le norme interne, ma occorre rintracciare «un punto di equilibrio tra la flessibilità della direttiva e il livello di precisione richiesto per aversi una reale armonizzazione»⁷. Ciò non è accaduto in detta direttiva, la quale, con definizioni vaghe e in carenza di concetti numerici, ha lasciato troppa discrezionalità ai vari legislatori nazionali con evidenti ricadute in tema di tassatività. Si fa cenno ad una tecnica bifasica in grado di individuare sia le condotte penalmente punibili in una scala di intensità offensiva, sia il relativo minimo di massimo edittale adeguato per ogni tipo di condotta individuata. Se ne deducono due cose: che è evidente come i tempi non siano ancora maturi per una

2 C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 2011.

3 G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo il d.lgs. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2012, p. 672 ss.

4 P. CINQUINA, *Prevenzione dei reati ambientali: il ruolo dei sistemi di gestione ambientale e dei modelli organizzativi*, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, p. 452.

5 G. PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, in *Cassazione Penale*, 2017, p. 406; P. CINQUINA, *Prevenzione dei reati ambientali: il ruolo dei sistemi di gestione ambientale e dei modelli organizzativi*, cit., p. 452; C. PETTERUTI, *Le sanzioni ambientali come strumento di prevenzione del danno ambientale. Profili di comparazione*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2019, p. 1125.

6 M. TELESICA, *La tutela penale dell'ambiente: i profili problematici della legge n. 68/2015*, Torino, Giappichelli, 2016.

7 A. LUCIFORA, *Spunti di comparazione e nuove prospettive di armonizzazione del diritto penale dell'ambiente: scelte di politica criminale e tecniche di tipizzazione*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2019, p. 233 ss.

migliore armonizzazione e come dal canone di *extrema ratio* proprio del diritto penale si intuisca che tutti gli altri strumenti sanzionatori si fossero rivelati inefficaci e scarsamente preventivi nel tempo. È così che nacque, in attuazione della direttiva, il d.lgs. 121/2011⁸. Questo testo legislativo si limitò a introdurre soltanto reati minori⁹ (vedasi gli artt. 727 bis e 733 bis c.p.) senza fare alcun cenno alla creazione di una fattispecie di disastro ambientale. Tuttavia, questa mancata introduzione di delitti commessi a tutela dell'ambiente la si è spiegata sulla base della presenza di norme volte a tutela della pubblica incolumità.¹⁰ Per sopperire alla mancanza di una fattispecie di tutela apposita all'interno del codice, le condotte aventi forte incidenza lesiva sull'ambiente vennero racchiuse nell'ampio perimetro dell'art. 434 c.p. Nel titolo VI, in cui è compresa la richiamata fattispecie di disastro innominato, il codice penale punisce i delitti contro l'incolumità pubblica¹¹. La disciplina codicistica è articolata in tre capi concernenti i «delitti di comune pericolo mediante violenza» (artt. 423 – 437), i «delitti di comune pericolo mediante frode» (artt. 438 – 448) e i «delitti colposi di comune pericolo» (artt. 449 – 452). Le fattispecie delittuose previste dal titolo VI sono accomunate, oltre che dal bene giuridico tutelato, dalla tecnica di tutela; il legislatore, infatti, li inquadra globalmente come delitti di “comune pericolo”, di cui si rinvia la trattazione. Prima di tutto va ricostruito¹² il bene tutelato, che

8 L. SIRACUSA, *La competenza penale comunitaria al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2008, p. 898 ss.; A.L. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, in *Ambiente e sviluppo*, 2009, p. 10; M. VAGLISINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, in *Diritto commerciale internazionale*, 2010, p. 458 ss.; G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo il d.lgs. n. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2012, p. 668 ss.

9 G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo il d.lgs. n. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE*, cit., p. 682 – 683.

10 L. MASERA, *La riforma del diritto penale dell'ambiente*, in *Costituzionalismo.it*, 2015, p. 210.

11 S. CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale – parte speciale*, Padova, Cedam, 2003; A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, Torino, Giappichelli, 2005; A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale Grosso Padovani Pagliaro, parte speciale, volume IX*, Milano, Giuffrè, 2008; A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo II: reati di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale Grosso Padovani Pagliaro, parte speciale, volume IX*, 2013; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, VII ediz., Bologna, Zanichelli, 2014.

12 T. PADOVANI – L. STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose*, Bologna, 2002.

accomuna tutte le fattispecie del titolo VI, dell'incolumità pubblica su cui si è largamente dibattuto¹³. Partendo dagli anni '30 del secolo scorso, periodo di introduzione del codice Rocco, si può osservare come si parlasse di incolumità quale “sicurezza dei cittadini in genere”¹⁴, rilevando l'offesa diretta alla sicurezza della vita, dell'integrità personale e della sanità. Difatti, già all'epoca rilevava il danno diretto al presupposto dell'integrità del bene stesso¹⁵. Diverse sono state le proposte ricostruttive della categoria della “pubblica incolumità”. Alcuni¹⁶ hanno evidenziato il riferimento del bene ad entità collettivizzate. Altri¹⁷, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, hanno, al contrario, valorizzato i profili individualistici affermando il carattere plurioffensivo di tali reati, i quali incidono allo stesso tempo sul bene collettivo e su quello individuale della salute. Altri ancora¹⁸ lo hanno ritenuto un bene qualitativamente omogeneo rispetto ai beni individuali della vita, dell'integrità e della salute, considerandolo solamente un'anticipazione della tutela. Non manca chi¹⁹ colloca l'incolumità pubblica come bene collettivo qualitativamente differente in ragione del surplus dettato dal senso di sicurezza dei cittadini. Una ulteriore dottrina²⁰ segnala il bene della “incolumità pubblica” all'interno della categoria relativa agli “interessi diffusi”, come tali appartenenti alla società civile.

Come abbiamo già accennato, con il cambiamento del paradigma di tutela da amministrativo a penale si muta anche l'essenza stessa del “pericolo” che connota queste fattispecie. Storicamente i reati ambientali sono stati inseriti nella

13 S. CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 582; A. GARGANI, *Il danno quantificato dal pericolo*, cit., p. 129 ss.; A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, cit., p. 62 ss.; A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo II: reati di comune pericolo mediante frode*, cit., p. 54 ss.

14 A. ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Torino, Fratelli Bocca editori, 1913.

15 A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo II: reati di comune pericolo mediante frode*, cit., p. 49.

16 G. DEAN, *L'incolumità pubblica nel diritto penale italiano*, Milano, 1971.

17 T. PADOVANI – L. STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose*, cit., p. 59; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2008.

18 G. FIANDACA, *Il bene giuridico come problema teorico*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1982, p. 42.

19 A. CADOPPI – P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale*, Padova, Cedam, 2004.

20 A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo II: reati di comune pericolo mediante frode*, cit., p. 50.

legislazione complementare, nella parte sanzionatoria che chiude vaste discipline amministrative. Nascono dunque come violazione di precetti amministrativi, e non come aggressione diretta di beni preesistenti all'attività normativa²¹. Per questo motivo è stato previsto l'utilizzo del concetto di “pericolo astratto”, inteso come elemento esterno ed estraneo rispetto agli elementi costitutivi del reato. Si tratta di un pericolo presunto, in base a leggi di esperienza, del bene giuridico che si intende tutelare²². Il legislatore sottrae al giudice la valutazione sul piano dell'offesa al bene, cioè dell'idoneità lesiva della condotta, probabilmente per timore di giudizi di valore sgraditi laddove il bene sia di tale rilievo e l'offesa al bene sia così chiaramente riconducibile all'*id quod plerumque accidit* per darvi corso²³. Secondo questo concetto si ha pericolo ogniqualvolta si rientri in una delle fattispecie previste. Il problema dell'anticipazione della tutela penale attraverso l'impiego di reati di pericolo astratto si risolve, appunto, nella ragionevolezza della presunzione fattuale di pericolosità della condotta incriminata e nel suo essere proporzionata rispetto al tipo e al quantum di pena previsto, nonché nel rispetto del carattere di *extrema ratio* del diritto penale. L'alternativa sarebbe costituita dall'attesa di una compromissione del bene giuridico tutelato, con tutte le difficoltà probatorie e i costi ambientali e sociali che ne derivano²⁴.

In assenza di un'adeguata fattispecie di disastro ambientale, un ulteriore passo in avanti è stato compiuto facendo rientrare le condotte altrimenti non perseguibili nell'applicazione del reato di disastro innominato ex art. 434 c.p. Con il delitto appena menzionato è necessario che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che l'eccezionalità dell'evento desti un senso di allarme. Quindi non occorre necessariamente l'evento morte o lesioni, potendosi colpire anche le cose, purchè dalla rovina delle stesse insorga un pericolo grave

21 C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit.

22 G.M. PALMIERI, *Contributo ad uno studio sull'oggetto della tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2007.

23 A. DE LIA, *Ambiente, diritto penale e principi costituzionali nella “beautiful cauntri”*: *osservazioni rapsodiche*, in www.federalismi.it.

24 C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit.

per la salute collettiva. Si può quindi affermare che la valutazione di grave pericolosità non venga meno allorchè l'evento non si sia verificato²⁵. Si richiede, infatti, per la sua sussistenza soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica e non anche necessariamente la prova che ne derivi un danno²⁶. Il delitto è connotato dal “pericolo concreto”, che si caratterizza per la necessità dell'interprete di accertare l'effettiva restrizione del bene giuridico cui si rivolge la tutela della norma. Più chiaramente ci si chiede se il bene giuridico in questione abbia corso un effettivo pericolo²⁷. Questa dicotomia è gradualmente venuta meno con l'avvento della Costituzione repubblicana e il più impetuoso emergere del principio di offensività. In particolare si sottolinea l'iniziale presa di distanza della dottrina dai reati di pericolo presunto, apparentemente incompatibili con il principio di offensività, dottrina peraltro accolta in parte dalla Corte costituzionale che nelle sentenze nn. 286 del 1974, 58 del 1977, 71 del 1979, ha affermato la necessità della valutazione sulla concreta idoneità lesiva dell'azione nelle circostanze concrete. A partire dai citati arresti della Corte, parte della dottrina ha ritenuto di ridelineare la ripartizione dei reati di pericolo in tre sotto categorie di pericolo presunto, astratto, concreto. La distinzione tra pericolo presunto ed astratto deriverebbe dal fatto che solo nel primo caso il pericolo sarebbe presunto *iuris et de iure* dal legislatore, in ragione della certezza che da quella condotta deriverà un evento lesivo dell'incolumità pubblica, mentre nel secondo la presunzione sarebbe *iuris tantum*. Residuerrebbe quindi la possibilità per l'imputato di dimostrare che nelle circostanze concrete, nell'*hic et nunc*, non sarebbe stata idonea la condotta a ledere il bene in questione²⁸. Alcuni²⁹ hanno peraltro avanzato la proposta di elevare il pericolo astratto ad elemento unificante,

25 F. CASTOLDI, *Il “ritorno” del disastro innominato in materia ambientale. Nota a Corte di Cassazione, Sez. III, Penale – 29 Febbraio 2008, n. 9418*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2008, p. 831; G. CIVELLO, *Il nuovo disastro ambientale*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, a cura di L. CORNACCHIA – N. PISANI, Bologna, Zanichelli, 2018, p. 198.

26 A.L. VERGINE, *Nota a Cassazione penale, sez. III; 13 Aprile 2010, n. 22032*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2018, p. 680.

27 G.M. PALMIERI, *Contributo ad uno studio sull'oggetto della tutela nel diritto penale dell'ambiente*, cit.

28 C. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, Torino, Utet giuridica, 2008.

29 A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo II: reati di comune pericolo mediante frode*, cit., p. 73 ss.

punto di incontro tra le due categorie, con l'indubbio vantaggio dell'unificazione del parametro di giudizio prognostico. Da ciò è stata ipotizzata un'ulteriore classificazione, distinguendo reati in cui il pericolo è elemento di tipicità della fattispecie (reati di pericolo astratto e concreto) e reati in cui il pericolo è elemento esterno alla fattispecie (reati di pericolo presunto). L'apparente incompatibilità con il principio di offensività è spiegata da un'autorevole dottrina, secondo la quale gli illeciti penali costruiti in chiave di precauzione non sono illegittimi, a condizione che la congettura di pericolo sia seria, ovvero formulata sulla base di osservazioni sperimentali o sulla base di taluni studi reputati metodologicamente corretti pur in assenza di spiegazioni scientifiche esaustive e consolidate, sempre che il rischio in oggetto riguardi beni di rango particolarmente elevato (incolumità pubblica) rispetto ad offese di notevole intensità e a patto che la tutela contro il rischio così specificato non sia ottenibile con strumenti più leggeri del diritto penale³⁰.

2. *Il comma 1: “il fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro”. Reato di condotta*

L'art. 434 c.p. recita:

“Chiunque fuori dai casi previsti agli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da 1 a 5 anni.

La pena è da 3 a 12 anni se il crollo o il disastro avviene.”

Seguendo l'ordine concettuale dettato dalla redazione della fattispecie in questione possiamo passare all'analisi del fatto di reato.

Il delitto in questione è strutturato come reato comune (“chiunque commetta”). Tale locuzione non comporta particolari problemi laddove la condotta sia di tipo commissivo. Le difficoltà appaiono non appena ci si sposta sul piano omissivo e l'evento avviene, come spesso accade, in contesti aziendalistici, all'interno dei

30 C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit.

quali vengono in gioco le posizioni dei soggetti di garanzia rivestite. Autorevole dottrina³¹ ha distinto diverse aree di applicazione della fattispecie studiando le singole posizioni di garanzia ricavabili dalla lettura dell'art. 434 c.p. in rapporto alle rispettive normative di settore. Sono state distinte quattro aree: l'impiego di sostanze tossiche in ambito industriale, l'uso di microrganismi geneticamente modificati, i trasporti e le calamità naturali. Tralasciando le questioni relative alle discipline di settore e quelle che possono fuorviare il nostro esame, riprendiamo l'analisi del reato in oggetto.

Il delitto di disastro innominato si apre con una clausola di riserva: “fuori dai casi previsti agli articoli precedenti”. La Cassazione³² scandisce ancor di più la natura residuale e sussidiaria della norma: la clausola di riserva non opera in rapporto a tutti gli articoli previsti dal capo I, ma soltanto in relazione a quelli che descrivono i delitti di disastro, come l'art. 428 (naufragio), l'art. 430 (disastro ferroviario), l'art. 432 (attentato alla sicurezza dei trasporti), ma non anche al delitto di incendio ex art. 423 c.p.

Il legislatore accosta nella stessa disposizione due reati differenti: il crollo di costruzioni, il cui ambito applicativo è delineato con sufficiente precisione e il disastro, entrambi incriminati sia nello stadio prodromico del reato di pericolo (co. I) che in quello del reato con evento di danno (co. II).

Il reato di crollo si rende importante per quanto riguarda l'evento in sé considerato; ad esso e agli altri eventi disastrosi deve far riferimento l'opera dell'interprete per colmare la clausola ad analogia espressa del reato di “altro disastro”. In dottrina³³ si è evidenziato come esso consista in un evento distruttivo distinguibile dal mero cedimento. Elemento specializzante è costituito dalle proporzioni notevoli, non essendo sufficiente un mero distacco di singole parti costitutive delle strutture; si tratta di edifici di dimensioni e volumetrie ragguardevoli, tali da poter generare un evento grave e complesso. Il testo normativo consentirebbe però di ricomprendere anche il crollo parziale all'interno

31 S. CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 585 ss.

32 Cass. pen., 24 Gennaio 2006, n. 7629.

33 A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, cit., p. 434 ss; S. CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 623 ss.

della fattispecie, purchè sussista il pericolo per l'incolumità pubblica. Tale pericolo non va verificato in concreto, in riferimento all'effettiva presenza di persone al momento del crollo, ma risulta sufficiente la possibilità che queste fossero presenti. Allo stesso tempo non rileva l'esistenza di un danno effettivo alle persone in quanto l'offesa alla pubblica incolumità si ferma ad uno stadio di tutela anteriore rispetto all'evento di danno individuale. In dottrina si è ottemperato anche alla distinzione sussistente tra la nozione di "crollo" e quella di "rovina", incriminata all'art. 676 co. I c.p., sanzionata solamente a carattere contravvenzionale. Secondo la dottrina più radicale tra le due nozioni non sarebbe possibile rinvenire alcuna differenza né in base alla determinatezza della cerchia di persone messa in pericolo, né in base all'entità dell'evento. Una valutazione di differenziazione sarebbe possibile soltanto secondo il metro di paragone prognostico (per il crollo) o diagnostico (per la rovina) di accertamento del reato. Secondo altri³⁴, la rovina risulta meramente offensiva della incolumità individuale. Altri ancora³⁵ sostengono che il solo crollo può essere assimilato ad un vero e proprio evento disastroso, mentre la rovina non sarebbe dotata dei caratteri di complessità ed estensione propri del disastro stesso.

Per quanto concerne il reato di disastro innominato, disciplinato parallelamente al delitto di crollo, si aprono due prospettive. La prima: considerare il cagionamento del disastro come la fattispecie principale, rispetto alla quale il legislatore punisce a titolo cautelare anche il tentativo, assurgendolo ad autonoma incriminazione. La seconda: considerare il cagionamento del "fatto diretto a ...", senza il verificarsi del disastro come autonoma incriminazione, un delitto a consumazione anticipata, rispetto al quale il legislatore configura un'ipotesi aggravante consistente nell'accadimento del disastro. Dottrina prevalente sembra ritenere la fattispecie punibile a titolo di delitto consumato anche nel caso di mancata verifica del disastro. In altri termini, chi pone in essere un fatto diretto a cagionare un disastro verrà punito ex art. 434 c.p. e non secondo il combinato di norme ex art. 434 co. II e 56 c.p. La ratio della scelta pare essere quella di fornire una risposta

34 S. ARDIZZONE, *Crollo*, in *Digesto delle discipline penali*, tomo I, Torino, Utet giuridica, 1988, p. 831.

35 F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 50.

sanzionatoria più severa, sottraendo l'applicazione dell'articolo relativo al tentativo per punire il disastro tentato e anticipando la soglia di punibilità.

Per quanto riguarda la nozione di “disastro” in sé considerata, il legislatore non ha mai scolpito, all'interno del titolo VI, i peculiari tratti tipici dell'evento. Per questo motivo, il compito di determinare gli elementi di tipicità dell'evento disastroso è sempre ricaduto sulla dottrina e sulla giurisprudenza attraverso un'opera di interpretazione sistematica, riempiendo di contenuto il concetto di “pericolo comune” e di “offesa alla pubblica incolumità”. Si tratta dunque di individuare le modalità delle condotte accolte nel capo per arrivare a determinare la matrice comune di disastro. Secondo autorevole dottrina sembrerebbe delinearsi una struttura a doppio perimetro³⁶, in cui l'evento disastroso va valutato prima secondo il parametro diagnostico (sulla portata del danneggiamento attuale) e poi sul piano prognostico (sulla sua connotazione pericolosa per l'incolumità collettiva)³⁷. Secondo questa interpretazione occorre sempre la sussistenza della pericolosità per un numero indeterminato di persone, rimanendo questo l'unico elemento di differenziazione rispetto ai reati lesivi dell'incolumità individuale. Si discute anche del doppio calibro di tutela circa la natura del disastro, rilevando la fattispecie quale reato di evento di danno naturalisticamente inteso verso beni materiali e come reato di pericolo verso beni personali. Solo in questi termini l'evento disastro può essere ricompreso come violazione della pubblica incolumità, cioè, in parole povere, quando riveste la connotazione del pericolo di decorso incontrollato e rivolto ad un numero indeterminato di persone, ricorrendo altrimenti in loro assenza la lesione della mera incolumità individuale. Essendo quindi stato qualificato il reato di disastro quale reato complesso, occorre la sussistenza non solo del danno cagionato ad una pluralità di persone, ma anche del pericolo comune, altrimenti ricorrendo eventi omicidiari in concorso³⁸.

In relazione al pericolo stesso si ritiene più aderente al dettato normativo il criterio

36 A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., p. 401; A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, cit., p. 169.

37 R. MARTINI, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in *La legislazione penale*, 2008, p. 352.

38 A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica, tomo I: reati di comune pericolo mediante violenza*, cit., p. 176.

della rappresentabilità generale (avente carattere oggettivo), non richiedendosi la rappresentazione effettiva da parte del singolo. Occorre verificare in concreto il pericolo alla incolumità pubblica, nonostante esso sia verificabile soltanto al momento dell'azione. Ciò avviene nei limiti del carattere pericoloso del fatto realizzato preso in considerazione nell'art. 434 co. I c.p. e non anche della “quantità” di pericolo con riferimento alle persone che vi sono esposte e al “tempo preciso” in cui il pericolo si manifesterà e persisterà³⁹. Il giudice, nell'accertare il “comune pericolo” dovrà porsi mentalmente al momento successivo alla condotta, ma precedente alla cessazione del pericolo o all'evento⁴⁰ e verificare se la vita o l'integrità fisica delle persone sia stata messa in pericolo dalla condotta del soggetto. Nell'accertamento in concreto il giudice dovrà tenere conto delle leggi scientifiche e delle leggi statistiche, consultando ove necessario anche tecnici e periti, valutando le loro relazioni, e accogliendo l'ipotesi ricostruttiva più congrua a spiegare l'oggetto del caso di specie⁴¹. Ricordiamo allo stesso tempo che l'inclusione del pericolo per l'incolumità pubblica come elemento costitutivo del reato non sia pacifica: nel caso vi sia ricompreso, come la dottrina maggioritaria ritiene, occorre la configurazione anche del dolo dell'agente. Per questo la dottrina, affermando che la determinatezza è la faccia oggettiva della rappresentabilità, sostiene che se manca la determinatezza di un dato non vi può essere rappresentabilità accertabile in giudizio in base ad indici concreti da assumere come prova. La determinatezza circa le condizioni che determinano il pericolo, infatti, non è identica a quella relativa alla realizzazione del pericolo di danno in virtù di una diversa causalità virtuale. Nonostante pericolo e danno non siano due entità nettamente distinte, poiché il primo è già insito nel contenuto del secondo, si assiste ad un cambiamento di prospettiva. In caso si sia avverato il danno, questo non sarà considerabile quale elemento nuovo aggiuntivo rispetto al pericolo, ma si considera come un unico elemento, a volte inquadrato come pericolo, a volte come danno. La determinatezza varia qualora si consideri

39 D. FIORDALISI, *Sul pericolo per la pubblica incolumità*, in Cassazione penale, 2020, p. 4400.

40 S. CORBETTA, *Trattato di diritto penale, parte speciale, i reati contro la pubblica incolumità*, tomo I, Padova, Cedam, 2003, p. 616.

41 Cass. pen., 13 Dicembre 2010, n. 43786.